REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1970/1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare i prezzi d'orientamento applicabili al latte occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'importanza che il latte riveste per l'economia agricola della Comunità e, di conseguenza, per il reddito degli agricoltori; che, inoltre, tra il prezzo indicativo del latte ed i prezzi degli altri prodotti agricoli, fra cui in particolare il prezzo delle carni bovine, deve sussistere un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato nel settore dell'allevamento bovino;

considerando che, nella fissazione del prezzo indicativo, occorre inoltre tener conto degli sforzi della Comunità volti a stabilire, a lungo termine, un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento per il burro ed il latte scremato in polvere sono destinati a contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo del latte; che è necessario determinare il livello di tali prezzi tenendo conto sia dell'incremento della produzione lattiera e delle eccedenze esistenti nella Comunità, sia delle possibilità di smercio di burro e di latte cremato in polvere sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che la situazione particolare di alcuni Stati membri non consente attualmente di applicare prezzi d'acquisto uniformi per il burro e il latte scremato in polvere e di accordare aiuti uniformi per quest'ultimo prodotto; che è quindi necessario applicare taluni correttivi ai prezzi d'intervento ed agli aiuti per i suddetti prodotti;

considerando che l'applicazione di tali correttivi provocherà una diversità di livello fra i prezzi di mercato negli Stati membri; che, per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero derivarne è necessario perequare le differenze di prezzi negli scambi commerciali dei prodotti in questione e di taluni altri prodotti la cui situazione economica può essere pregiudicata da tali correttivi;

considerando che i prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati a livelli che diano, ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità ove tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine, garanzie durature per il prezzo del latte alla produzione, equivalenti a quelle offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è valido per la campagna lattiera 1970/1971.

Articolo 2

Il prezzo indicativo del latte è fissato a 10,30 unità di conto per 100 chilogrammi.

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 80.
(4) GU n. C 10 del 27. 1. 1970, pag. 7.

Articolo 3

Il prezzo d'intervento è fissato:

a) per il burro, a 173,50 unità di conto per 100 chilogrammi;

b) per il latte scremato in polvere a 41,25 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, il prezzo al quale gli organismi d'intervento acquistano i prodotti di cui all'articolo 3 è uguale al prezzo d'intervento, aumentato di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi in Belgio e Lussemburgo.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 gli aiuti accordati per il latte scremato in polvere sono aumentati in Belgio e Lussemburgo di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

1. Quando uno Stato membro applica un importo correttivo, sono riscossi o concessi importi di compensazione, in occasione degli scambi con gli altri Stati membri ed i paesi terzi, per i prodotti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4, per annullare l'incidenza degli importi correttivi di cui all'articolo 4.

2. Sono del pari riscossi o concessi importi di compensazione negli scambi dei prodotti seguenti, effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1:

a) la crema di cui alla voce tariffaria 04.01 avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %, esclusa quella presentata in piccoli imballaggi di contenuto netto inferiore a 500 grammi;

b) i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 aventi un tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 %, ad eccezione del burro, del latte scremato in polvere e della crema.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le regole generali necessarie all'applicazione del presente articolo.

Secondo la stessa procedura, sono adottate misure adeguate qualora gli importi correttivi di cui all'articolo 4 provocassero distorsioni negli scambi o a livello della produzione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, ed in particolare gli importi di compensazione, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 6

1. Il prezzo d'intervento è fissato, per 100 chilogrammi di prodotti per

a) il formaggio Grana Padano

   — di età compresa tra 30 e 60 giorni a 124,80 unità di conto,

   — in partite di età media di 6 mesi a 148,80 unità di conto;

b) il formaggio Parmigiano Reggiano in partite di età media di 6 mesi a 163,20 unità di conto.

2. Per partita, ai sensi del paragrafo 1, si intende la produzione di un fabbricante durante il periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre di un anno.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 29 giugno 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HÉGER